



**PARERE MOTIVATO
n.85 del 12 giugno 2018**

OGGETTO: “Programma Nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi”. Repubblica d’Austria. Consultazione transfrontaliera sui documenti depositati. Osservazioni.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sono state definite le procedure per la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e tenuto conto anche di quanto sancito dall’art. 7;
- con l’art. 10 del Protocollo di Kyiv (UNECE) è stata definita la procedura di VAS nel contesto transfrontaliero dando indicazione che qualora *“una Parte di origine ritenga che l’attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull’ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell’adozione del piano o del programma”*;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 giugno 2018 come da nota di convocazione in data 11 giugno 2018 prot. n. 219760;

ESAMINATA la documentazione messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come comunicato con la nota prot. 10601 del 08.05.2018, acquisita al prot. reg. con n. 170173 del 09.05.2018 relativamente al Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi, predisposto dal Ministero federale della Repubblica d’Austria ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom;



CONSIDERATO CHE la Commissione Regionale VAS è stata interpellata sulla documentazione relativa al Programma quale autorità competente in materia di VAS in regione limitrofa;

VISTA la relazione istruttoria in atti, predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 Giugno 2018, dalla quale emerge, così come evidenziato anche dall'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto con la nota prot. n. 51886 del 25.05.2018, che la mancata localizzazione geografica dell'impianto di destinazione finale comporta l'impossibilità di valutare il relativo ambito di influenza potenziale del Programma in esame, sia in territorio austriaco che in un contesto transfrontaliero;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- L'art. 6 co. 3 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- La DGR 791/2009

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
PRENDE ATTO**

della documentazione relativa al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi predisposto dal Ministero federale della Repubblica d'Austria ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom, non ravvisando gli estremi per fornire osservazioni nel merito.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente Parere si compone di 2 pagine